

Circolare di Gruppo 432 del 20 ottobre 2010

Oggetto: Certificazione di malattia

Serie: PERSONALE	Riguarda: UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi, Banche Rete, Centrobanca SGR, IW Bank, UBI Assicurazioni, UBI Pramerica, Banca 24-7, Centrobanca, SILF SPA, UBI Fiduciaria, UBI Gestione Fiduciarie, UBI Leasing, UBI Factor e Investnet
Argomenti: Personale	Decorrenza: Immediata

La pubblicazione del Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 ha disposto la trasmissione telematica all'INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori.

Per permettere una corretta gestione della certificazione di malattia forniamo qui di seguito un breve riepilogo degli adempimenti richiesti al medico curante ed al lavoratore, con particolare evidenza e attenzione agli aspetti di maggiore interesse per il settore del Credito.

1. Adempimenti a carico dei medici curanti

I medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con lo stesso, con decorrenza dal 3 aprile 2010, hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'INPS il certificato sull'inizio e sulla durata presunta della malattia dei lavoratori.

Sempre in via telematica, il certificato potrà essere annullato entro il giorno successivo al rilascio e la data di fine prognosi potrà essere rettificata entro il termine della stessa.

Il medico curante dovrà rilasciare al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia privo di diagnosi da consegnare al datore di lavoro.

Qualora risulti impossibile per il medico curante stampare il certificato di malattia, lo stesso dovrà comunicare al lavoratore il numero del certificato attribuito dall'INPS dopo l'invio telematico e **sarà onere del lavoratore accedere al sito dell'INPS**, stampare il relativo attestato di malattia da trasmettere al datore di lavoro.

Facciamo presente, infine, che i medici curanti "liberi professionisti", non essendo ricompresi nell'area di applicazione della disciplina in esame, continueranno a rilasciare i certificati in forma cartacea.

2. Adempimenti a carico del personale dipendente

Per quanto concerne gli adempimenti richiesti al lavoratore, resta di fatto confermato il previgente sistema in quanto, allo stato, le Aziende di Credito, provvedendo in proprio alla copertura del periodo di malattia, non accedono alla consultazione telematica degli attestati di malattia nel sistema informativo dell'INPS.

Pertanto, **entro due giorni dalla data del rilascio, è onere del Dipendente inviare il certificato di malattia rilasciato dal medico curante a UBI.S – Gestione Amministrativa del Personale – Funzione Gestione Adempimenti Amministrativi – Brescia** (direttamente o per il tramite delle Risorse Umane della Società di appartenenza, in base alle disposizioni aziendali in essere).

Informiamo inoltre che, con la comunicazione telematica all'INPS direttamente da parte del medico curante, le seguenti categorie:

- apprendisti;
- dipendenti non appartenenti alla categoria dei Dirigenti delle Società UBI Leasing, SILF, UBI Fiduciaria, UBI Gestioni Fiduciarie Sim, UBI Factor e Investnet;

non avranno più l'onere di trasmettere la certificazione di malattia all'INPS, mentre restano invariati gli obblighi di comunicazione al datore di lavoro che proseguiranno con le modalità già ricordate.

Con l'occasione ricordiamo che – ai fini di una corretta gestione – ciascun Dipendente è tenuto ad indicare, in **caratteri leggibili** sulla documentazione spedita, la Società di appartenenza ed il proprio nominativo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L.', with a long horizontal stroke at the end.

Oggetto: Certificazione di malattia

Serie:	Personale	Argomento:	PERSONALE
Società interessate:	UBI Banca , UBI Sistemi e Servizi, Banche Rete , Società Prodotto	Ambito:	Tutti
Decorrenza:	01 Gennaio 2011	Scadenza:	

Impatto	PROCESSO 	STRUTTURE 	STRUMENTI 	MODULI 	TASSI/ CONDIZIONI/ VALORI € %	PRODOTTI/ CAMPAGNE 	COMUNICAZIONI CLIENTELA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

La legge 4 Novembre 2010 n. 183 (c.d. "Collegato Lavoro"), entrata in vigore il 24 Novembre 2010, all'art. 25 "Certificati di malattia" ha previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione delle attestazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 septies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente i controlli delle assenze per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Tale nuova norma prevede che nel corso dell'anno solare :

- relativamente alla prima assenza per malattia, **purché di durata non superiore a dieci giorni**, è attribuita piena validità alle certificazioni provenienti da un medico diverso da quello convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- le successive certificazioni, rispetto a quanto indicato alla precedente lettera a), devono essere rilasciate esclusivamente da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, con decorrenza dall'anno 2011, nel caso in cui il primo periodo di malattia sia di durata superiore a dieci giorni e, comunque, a partire dal secondo evento di malattia nell'anno medesimo, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente a mezzo di certificazione medica rilasciata su modulistica conforme da una struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (di norma il medico curante).

Quanto indicato alla precedente lettera a) non si applica alle categorie di Dipendenti per i quali l'indennità di malattia è a carico dell'INPS (apprendisti, dipendenti non appartenenti alla categoria dei Dirigenti delle Società UBI Leasing, SILF, UBI Fiduciaria, UBI Gestioni Fiduciarie Sim, UBI Factor e Investnet) per i quali qualsiasi certificazione della malattia (pertanto anche la prima a prescindere dalla prognosi dell'evento morboso) deve essere esclusivamente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.

Per quanto attiene alla trasmissione al datore di lavoro della certificazione medica richiamiamo nella sua totalità la Circolare di Gruppo n. 432 del 20 ottobre 2010¹.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

¹ Circolare di Gruppo n. 432 del 20 ottobre 2010 "Certificazione di malattia"

Estratto LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

(GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n.243)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010

Art. 25.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 55-sexies.

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare.

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave ^(*****).

(*****) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 55-septies.

Controlli sulle assenze.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, introdotto dall'*articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-*sexies*, comma 3 ^(*****).

(*****) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 69, *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 55-octies.
Permanente inidoneità psicofisica.

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;